

FAQ

A. CONSUMI

A.1 Nei consumi si contano anche le perdite di rete?

NO. Per consumi si intendono quelli misurati sui POD. Il prezzo standard è già calcolato tenendo conto delle perdite ai diversi livelli di tensione.

Per quanto riguarda le perdite di rete esse non rappresentano energia elettrica utilizzata dall'impresa per lo svolgimento dell'attività, ma rappresentano un costo e pertanto questo costo è stato già considerato dall'Autorità nella determinazione dei "Costi di riferimento dell'energia elettrica acquistata sul mercato", allegato 3 delibera 437/2013/R/EEL con riferimento all'annualità 2012 o precedenti ed allegato A determina 14/14 con riferimento all'annualità 2013.

A.2 Resta l'obbligo di indicare tutti i POD anche in bassa tensione dell'azienda? O è sufficiente inserire quelli sufficienti a raggiungere la quota target del livello di intensità energetica?

Non è obbligatorio inserire i dati di tutti i POD. Tuttavia:

- a) la dichiarazione deve essere internamente coerente (pertanto se non vengono dichiarati alcuni POD, i consumi dei medesimi non possono essere inclusi nei consumi di energia elettrica dichiarati ai fini del calcolo dell'energivorità).
- b) i consumi dei POD che non sono dichiarati non potranno entrare nel calcolo di eventuali anticipazioni (questo ovviamente relativamente alle tensioni superiori alla BT).

A.3 Nell'indicazione del "quantitativo di energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività" come devono essere considerate le perdite di rete?

Vale quanto risposto al precedente punto A.1

A.4 I quantitativi consumati di energia elettrica sono quelli desunti dalle fatture?

SI.

A.5 Se un consumatore ha più POD può sommarli per il raggiungimento dei requisiti? Anche i POD in BT?

Sì, può sommare i consumi, ma deve fornire la lista dei singoli codici POD.

A.6 Se un consumatore raggiunge i requisiti su un POD solo, e non rientra calcolando la somma di tutti i POD, può acquisire lo status di energivoro per quel POD solo?

I requisiti valgono per l'intera impresa, quindi se li raggiunge su un POD non è possibile che non rientri calcolando la somma.

A.7 Le imprese che acquistano direttamente l'energia alla Borsa elettrica non hanno un venditore da inserire nel campo previsto nella dichiarazione: come possono fare?

Le imprese che acquistano l'energia elettrica direttamente in borsa devono indicare nella dichiarazione come controparte il Gestore dei mercati energetici (GME).

A.8 Cosa devono indicare le imprese che acquistano l'energia elettrica per se stesse, operando come grossisti presso la Borsa elettrica e/o i contratti bilaterali, anche con l'estero?

Dette imprese, qualora risultino regolarmente iscritte presso l'anagrafica dell'Autorità quali grossisti, possono indicare se stesse come venditore.

A.9 Un'impresa può, in casi particolari, inserire i consumi di POD che non sono nella sua titolarità?

No, in nessun caso.

A.10 In fase di compilazione della dichiarazione anno 2013 nella parte in cui viene richiesto il "Quantitativo di energia elettrica in Media Tensione acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività" è necessario inserire gli acquisti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 o dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 (periodo individuato dal DM 5 aprile 2013 per le agevolazioni per le imprese energivore)?

I requisiti per l'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità 2013 devono essere soddisfatti con riferimento alla medesima annualità, pertanto la dichiarazione deve essere compilata con riferimento al periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013.

L'agevolazione spettante alle imprese ricomprese nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità 2013 sarà invece calcolata con riferimento al periodo 1° luglio 2013 - 31 dicembre 2013, come definito dal DM del 5 aprile 2013.

B. VOLUME D'AFFARI

B.1 Come trattare i casi di discordanza tra anno solare ed anno fiscale per il calcolo dell'indice di cui all'art. 2 comma 1b)?

L'Agenzia delle Dogane ha chiarito che ci si riferisce sempre all'anno solare in quanto la dichiarazione IVA è sempre riferita all'anno solare e il fatturato è riferito alla medesima dichiarazione; per coerenza anche i consumi devono essere riferiti allo stesso periodo.

B.2 Se un'azienda chiude il proprio bilancio non ad anno solare, ma ad esempio al 31 luglio di ogni anno (ad esempio cooperative agroalimentari), per il valore di fatturato da dichiarare al fine di accedere al decreto per le imprese energivore in fase di dichiarazione inserirà il fatturato del bilancio chiuso il 31 luglio del 2013 o del 2014?

Il fatturato da considerare è quello presentato dall'impresa ai fini Iva (art. 5 del DM), pertanto è sempre riferito all'anno solare.

B.3 Un'impresa, con bilancio infra-annuale decorrente dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014, non ha ancora approvato il bilancio relativo a tale esercizio. Si chiede conferma che tale azienda debba in ogni caso considerare, ai fini della dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, i consumi di energia elettrica effettuati nei dodici mesi dell'anno solare 2013.

Tutti i dati, sia di consumi che di fatturato, devono fare riferimento all'anno solare 2013. Per quanto riguarda il fatturato, rileva la dichiarazione ai fini delle imposte sul valore aggiunto (art. 5 DM 5 aprile 2013).

B.4 Tenuto conto che l'art. 5 DM 5 aprile 2013 recita che "Il valore del fatturato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, è assunto pari al volume di affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto", l'Azienda che abbia

effettuato, nel 2013, alcune operazioni straordinarie e, in base ad un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 67 LF, abbia ceduto il magazzino ad un'Azienda partecipata al 100% e ceduto le partecipazioni ad un socio/fornitore, come deve considerare tali operazioni che, ricadendo nel campo di applicazione dell'IVA, concorrono a formare il volume d'affari, ma non sono riconducibili all'attività caratteristica dell'Azienda?

Il volume di affari risulterebbe infatti assai superiore ai reali ricavi aziendali e oltremodo penalizzante ai fini del calcolo dell'incidenza dei costi dell'energia elettrica.

Deve essere indicato il volume di affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda il fatturato, rileva la dichiarazione ai fini IVA dell'anno di riferimento che, per la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014, è l'anno 2013.

C. AUTOPRODUZIONE ED INCENTIVI

C.1 Un'azienda è titolare di un impianto fotovoltaico che funziona in regime di cessione alla rete. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce gli incentivi in Conto Energia. L'energia prodotta viene in parte autoconsumata, in parte venduta alla rete. Sempre relativamente all'impianto, l'azienda ha in essere un contratto con una ESCO che prevede che:

- l'azienda paghi alla ESCO un determinato corrispettivo sull'energia autoconsumata;
- l'azienda giri alla ESCO gli incentivi in Conto Energia e i ricavi da vendita dell'energia prodotta alla rete;
- la ESCO paghi all'azienda un canone di affitto sui terreni su cui insiste l'impianto fotovoltaico.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare esclusivamente l'autoconsumo legato all'impianto fotovoltaico?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, come vanno trattate le varie voci?

Dal momento che la ESCO è una impresa distinta dalla azienda che effettua la dichiarazione, non si può parlare di autoconsumo, bensì di collegamenti diretti con produttori terzi (nel caso in esame, la ESCO è il produttore in quanto esercisce l'impianto anche se la proprietà dell'impianto è dell'azienda).

L'energia elettrica fornita dalla ESCO all'azienda può essere considerata per il soddisfacimento dei requisiti per l'inserimento nell'elenco, in particolare, ai fini della calcolo dell'indice di costo dell'energia elettrica rispetto al fatturato, occorrerà inserire il valore desumibile dalle fatture pagate alla ESCO.

Relativamente al fatturato, valgono le regole della dichiarazione ai fini del pagamento dell'IVA.

C.2 Un'azienda è titolare di un impianto fotovoltaico che funziona in regime di scambio sul posto. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce gli incentivi in Conto Energia. L'energia prodotta viene interamente autoconsumata.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare l'autoconsumo legato all'impianto fotovoltaico?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, come vanno trattate le varie voci?

Se in determinati periodi dell'anno, una parte dell'energia prodotta dall'impianto dovesse non essere autoconsumata dall'azienda ma essere ceduta alla rete, cambierebbe qualcosa?

Relativamente ai consumi di energia elettrica deve essere comunque considerata solo l'energia autoconsumata per la propria attività. Non sono pertanto inclusi gli autoconsumi degli impianti di produzione di energia elettrica o eventuale produzione di energia elettrica in eccedenza al proprio fabbisogno.

Per il fatturato, valgono le regole della dichiarazione ai fini IVA.

Per quanto riguarda il costo effettivo, va valorizzato al PUN, come previsto per l'energia autoconsumata. La dichiarazione si riferisce ai volumi complessivi annuali; pertanto non cambia nulla se la cessione alla rete è concentrata in determinati periodi dell'anno oppure è continua.

Si ricorda che gli incentivi percepiti in Conto Energia che non sono inclusi nel fatturato devono essere detratti dal costo dell'energia. Tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.

C.3 Un'azienda è parzialmente esente dalle accise perché una quota dell'energia elettrica utilizzata è destinata a processo mineralogico. Tale esenzione è da considerarsi incentivo ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e deve quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

Per quanto riguarda in generale le esenzioni o le riduzioni di accisa, esse non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise. Le accise pagate rappresentano un costo per le imprese (normalmente evidenziato nelle fatture dei fornitori). In particolare i consumi di prodotti energetici ed elettricità per processi mineralogici sono fuori del campo di applicazione delle accise per espressa disposizione comunitaria (Direttiva 96/2003/CE).

C.4 I valori di accisa previsti per consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh sono da ritenersi incentivi ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e devono quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

Le esenzioni o le riduzioni di accisa non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise.

C.5 Un'azienda è titolare di un impianto a biogas che funziona in regime di cessione alla rete. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce una tariffa onnicomprensiva di 280 €/MWh. L'energia prodotta dall'impianto non viene autoconsumata dall'azienda e pertanto non va ad incidere sul calcolo dei consumi. L'incentivo ricevuto in relazione all'impianto (tariffa onnicomprensiva) deve essere considerato ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e deve quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

Se non è incluso nel fatturato ai fini della dichiarazione dell'IVA, deve essere posto a detrazione dei costi dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DM 5 aprile 2013. Si evidenzia tuttavia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari. Pertanto l'impresa dovrà solo dichiarare gli importi degli incentivi percepiti e non facenti parte del fatturato nell'apposita casella, e la detrazione sarà calcolata automaticamente.

C.6 Un'azienda è titolare di un impianto di cogenerazione. L'energia prodotta viene interamente autoconsumata. L'unico incentivo percepito è quello relativo alla riduzione accise sul gas destinato alla produzione di energia elettrica.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare l'autoconsumo legato all'impianto cogenerativo?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, va considerata la riduzione accise sul gas?

Nel caso l'azienda soddisfi i requisiti per la riduzione degli oneri di sistema, tale riduzione si applica all'energia prodotta dal cogeneratore e autoconsumata dall'azienda?

Ai fini del calcolo dei consumi, non sono inclusi gli autoconsumi legati all'impianto di cogenerazione o eventuale produzione di energia elettrica in eccedenza a quella consumata per lo svolgimento della propria attività.

Le esenzioni o le riduzioni di accisa non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise.

L'energia autoconsumata rileva solo ai fini della verifica di qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica. Gli sconti sugli oneri generali saranno applicati solo all'energia che l'impresa eventualmente consuma dalla rete, perché solo questi consumi sono effettivamente gravati dagli oneri generali.

C.7 In caso di autoproduzione di energia elettrica, è possibile comunicare un codice di accisa relativo all'eventuale officina di acquisto, se presente? (in talune situazioni la licenza di officina elettrica di produzione, con relativo codice di accisa, non viene rilasciata all'impresa che consuma l'energia elettrica prodotta)

Il codice accisa va indicato solo nel caso di autoproduzione, cioè nel caso in cui l'officina elettrica è nella titolarità della stessa partita IVA che effettua la dichiarazione. Se invece si tratta di un "collegamento diretto" con un produttore terzo il codice accisa non va indicato perché associato a una partita IVA diversa da chi effettua la dichiarazione.

C.8 L'energia autoprodotta si intende al lordo degli autoconsumi di centrale?

Vale quanto risposto al precedente punto C.2

C.9 L'energia prodotta dai gruppi elettrogeni d'emergenza, che oggi compare anche sulla dichiarazione UTF, va inserita nella dichiarazione?

La produzione elettrica di tali gruppi, qualora siano nella titolarità della medesima impresa che fa la dichiarazione e la cui produzione sia soggetta al pagamento delle imposte (vale a dire, secondo quanto prescritto dalla normativa: gruppi elettrogeni in funzionamento continuo di potenza superiore a 1 kW o gruppi elettrogeni di soccorso con potenza complessiva superiore 200 kW), va considerata nell'energia autoprodotta. Al contrario, la produzione di energia elettrica dei gruppi elettrogeni che sono esentati dal pagamento delle imposte sulla produzione medesima non deve essere invece considerata.

C.10 Un'impresa manifatturiera, oltre all'energia elettrica acquistata, è proprietaria di un campo fotovoltaico la cui energia elettrica è interamente ceduta alla rete. Si chiede se gli incentivi percepiti per l'energia elettrica autoprodotta e interamente ceduta alla rete debbano essere o meno detratti dal costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata nell'annualità 2013; in tal caso infatti nessun kWh di energia elettrica autoprodotta è utilizzato per lo svolgimento della propria attività, essendo totalmente ceduta alla rete.

Se l'incentivo per l'impianto fotovoltaico non è incluso nel fatturato ai fini della dichiarazione dell'IVA, deve essere posto a detrazione dei costi dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DM 5 aprile 2013. Si evidenzia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.

C.11 I certificati bianchi ed i certificati verdi sono da considerarsi incentivi?

Sono considerati incentivi i certificati verdi (CV) qualora l'eventuale ricavo di una vendita (a terzi o al GSE) non sia ricompreso nel valore del fatturato e andrà indicato nel campo "Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 4, comma 2".

Per quanto riguarda i certificati bianchi (TEE) essi non possono essere assimilati agli incentivi per la produzione in quanto si riferiscono principalmente all'efficienza negli usi finali. Pertanto non devono essere inseriti nella dichiarazione come incentivi.

C.12 Nel caso un'impresa abbia associate più "officine elettriche" e quindi abbia assegnati dall'Agenzia delle Dogane più codici accise, quale codice deve inserire?

Inserirà la somma dell'energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività dalle diverse "officine elettriche" e l'elenco dei codici accise relativi alle officine che hanno determinato il quantitativo complessivo dichiarato.

C.13 Se un'impresa ha installato un impianto fotovoltaico di 10 kWp ed ha prodotto dei kWh in BT cosa occorre inserire nel campo che lo richiede ma poi più in basso non posso inserire il "Codice autoproduttore ai fini delle accise" perché essendo non superiore a 20 kWp non ho il codice, posso procedere lo stesso (mettendo i kWh autoprodotti e non il codice)?

Inserimento nel campo Codice Accise "SOGGETTO NON OBBLIGATO"

C.14 Il contributo relativo all'energia autoprodotta da fonte rinnovabile incentivata (es: fotovoltaico) risulta sempre negativo, in quanto il valore connesso all'incentivo, che deve essere sottratto, è sempre superiore al valore dell'energia calcolato con i parametri definiti dall'Autorità.

Le incentivazioni riconosciute all'energia prodotta dall'impianto da fonte rinnovabile devono essere detratte dal costo dell'energia elettrica solo nel caso in cui NON siano incluse nel fatturato.

Qualora le incentivazioni siano già incluse nel fatturato, NON devono essere detratte.

Pertanto, solo nel caso particolare in cui l'energia incentivata è tutta consumata dal produttore medesimo e l'incentivo NON fa parte del fatturato, questo ha verosimilmente un impatto complessivamente negativo, atteso che solitamente gli incentivi per la produzione da fonte rinnovabile hanno una valorizzazione superiore al PUN.

Si ricorda che:

- **devono essere detratti TUTTI gli incentivi percepiti e NON inclusi nel fatturato, non solo la quota parte degli incentivi dell'energia prodotta per essere consumata dal produttore medesimo;**
- **tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.**

C.15 Se un'azienda fattura complessivamente 20 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per i certificati verdi, cosa deve indicare ai punti 19 e 20 dell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel?

In questo caso, dato che gli incentivi CV sono inclusi nel fatturato, deve indicare:

- **al punto 19 (fatturato): 20 milioni;**
- **al punto 20 (incentivi): zero.**

C.16 E' corretto considerare solo l'energia consumata, quindi sottraendo sia quella immessa in rete che consumata per servizi ausiliari? la parte immessa la devo considerare all'interno del fatturato?

Se non sono Autoproduttore ma Produttore, la parte di energia immessa come deve essere calcolata ai fini della dichiarazione?

Ai fini della dichiarazione rileva soltanto l'eventuale energia prodotta e consumata per la propria attività (al netto anche dei servizi ausiliari).

Nel caso di vendita di energia elettrica, valgono le regole della dichiarazione IVA.

Qualora la produzione/cessione di energia elettrica riceva un incentivo che non è incluso nel fatturato, detto incentivo dovrà essere inserito nel sistema ai fini della detrazione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 aprile 2013. Si evidenzia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari (vedi risposta al punto C.5 delle FAQ).

C.17. Gli importi riconosciuti dal GSE in conto scambio o per il ritiro dedicato sono da considerarsi incentivi? **Sì. Pertanto nel caso in cui non siano inclusi nel fatturato devono essere detratti dai costi dell'energia elettrica. Tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.**

C.18. Nel caso in cui un'impresa acquisti una serie di servizi da un terzo, ivi compresa la cessione di energia elettrica tramite un collegamento diretto, come può indicare il costo di tale energia elettrica?

Deve indicare il costo di una fattura in cui sia chiaramente individuabile il costo relativo all'energia elettrica. Nel caso in cui non ci sia fatturazione o documentazione equivalente, o la fatturazione faccia riferimento a un costo complessivo di più servizi, tale costo non può essere incluso.

C.19. La dichiarazione telematica da spedire entro il 31 ottobre p.v. prevede la necessità di dover indicare l'ammontare di incentivi percepiti per la produzione di energia diversa dall'elettrica se non ricompresi nel fatturato. Si chiede:

- a) se tale valore, laddove maggiore di zero, sia obbligatoriamente da indicare anche se non riguardante l'energia elettrica;
- b) se tale valore, laddove indicato, sia effettivamente decurtato dal sistema dal costo dell'energia elettrica complessivo?

Per quanto riguarda gli incentivi per produzione di energia DIVERSA DALL'ELETTRICA l'inserimento di tali incentivi nella dichiarazione non inficia il sistema di calcolo ed è pertanto ininfluente sul rapporto costo dell'energia elettrica/fatturato

D. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ENERGIVORE

D.1 Le diverse modalità di conguaglio per il 2013 (base consumi 2012 o consumi 2013) restano in vigore?

Successivamente alla presentazione da parte dell'impresa della dichiarazione telematica relativa all'anno 2013, i conguagli per l'anno 2013 saranno calcolati sulla base dei consumi effettivi delle imprese nel periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013. Detti consumi saranno comunicati alla CCSE dai distributori che servono i POD.

D.2 La % di sgravio si applica su tutti gli oneri di sistema effettivamente pagati e non solo sulla componente A3. Come si calcola lo sgravio nelle fasce di consumo eccedenti i 4 GWh/mese che già beneficiano di una riduzione?

Le agevolazioni si applicano a tutti gli oneri generali di sistema (A2, A3, A4, A5, As). La deliberazione 467/2013/R/eel stabilisce le modalità per il calcolo dell'agevolazione, tenendo conto del fatto che per le fasce di consumo eccedenti i 4 GWh/mese gli oneri generali sono già ridotti (si veda in particolare la tabella 1 allegata a tale deliberazione).

D.3 A seguito del terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 in Emilia Romagna sono state applicate delle agevolazioni tariffarie (trasporto e distribuzione e AUC) per le forniture di energia elettrica, si chiede come interagiscono con le misure sulle imprese energivore.

Le due agevolazioni (terremoto e energivori) sono indipendenti e sono cumulabili.

D.4 Se un cliente raggiunge i requisiti ma solo in BT può chiedere di accedere all'elenco?

Può chiedere di accedere all'elenco, ma non avrà le agevolazioni per i POD in BT; le agevolazioni sono relative solo ai POD in MT e AT. Si ricorda che i punti di prelievo in BT nella titolarità delle imprese energivore saranno soggetti al pagamento della componente A_e.

D.5 Un'impresa con prelievo in alta tensione e consumo mensile di energia elettrica superiore a 12 GWh ha possibilità di beneficiare della riduzione degli oneri di sistema presentando l'apposita iscrizione?

Le agevolazioni saranno calcolate sulla base delle aliquote degli oneri generali. Pertanto per un'impresa con punti di prelievo con consumi in Media Tensione eccedenti gli 8 GWh/mese o in Alta e Altissima Tensione eccedenti i 12 GWh/mese, le agevolazioni saranno riconosciute solo per la quota parte di energia elettrica consumata al di sotto di dette soglie. Si ricorda che i consumi eccedenti dette soglie sono la somma dei consumi eccedenti le medesime soglie di ciascun punto di prelievo (es: se un'impresa ha due punti in Media Tensione con consumi pari a 5 GWh/mese per ciascuno NON eccede la soglia degli 8 GWh/mese).

D.6 Si chiede conferma che un'impresa con prelievo in alta tensione e consumo mensile di energia elettrica compreso tra i 4 ed i 12 GWh abbia possibilità di beneficiare della riduzione degli oneri di sistema presentando l'apposita iscrizione, anche se il consumo mensile di energia elettrica compreso tra i 4 ed i 12 GWh deriva da 5 diversi punti di consegna.

Vedere risposta al punto D.5

D.7 In relazione alle imprese che si trovano nei comuni interessati dal sisma del 20 maggio 2012 e successivi e beneficiari degli incentivi di cui alla deliberazione 6/2013/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni:

- le utenze aventi i requisiti per accreditarsi all'elenco delle imprese con forte consumo di energia elettrica e ricadenti nelle aree colpite dal sisma avranno il riconoscimento e in quale misura?
- è concesso l'accumulo del beneficio per le quote non riconosciute?
- vi sarà riconosciuto l'accREDITamento e il beneficio soltanto dopo il 19/05/2014 anziché il 1 luglio 2013?
- in caso di mancato accREDITamento all'elenco nei termini fissati le utenze aventi le credenziali perdono il diritto per sempre o soltanto del primo anno solare?

Relativamente alle imprese che si trovano nei comuni oggetto delle agevolazioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/eel:

- dette imprese possono accreditarsi nell'elenco della CCSE con le medesime modalità e tempistiche delle altre imprese a forte consumo di energia elettrica;
- le eventuali agevolazioni saranno riconosciute con le medesime modalità e nella medesima misura delle altre imprese a forte consumo di energia elettrica nella stessa classe di intensità di costo dell'energia elettrica;
- le agevolazioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/eel sono cumulabili con quelle riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- le tempistiche e le modalità di calcolo per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica sono totalmente indipendenti da quelle del riconoscimento della deliberazione 6/2013/R/eel e verranno effettuate con le medesime tempistiche delle altre imprese a forte consumo di energia elettrica;

D.8 Un'impresa che non presenta la dichiarazione entro il 31 ottobre 2014 perde le agevolazioni in tutto o in parte?

La mancata presentazione della dichiarazione relativa al 2013 preclude la possibilità d'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2013, ovvero preclude la possibilità di ottenere l'agevolazione relativa al semestre 1° luglio – 31 dicembre 2013 e l'anticipazione per l'anno 2014;

Inoltre ai consumi delle imprese che non presentano la dichiarazione per il 2013 entro il 31 ottobre 2014 si applicherà la componente tariffaria A_e ed eventuali conguagli relativi all'applicazione della componente A_e saranno effettuati ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione AEEGSI 467/2013/R/EEL.

D.9 Un'impresa, che a decorrere dal 1° Marzo 2011 fino al 2013 era in CIGS, può scegliere, nella dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre p.v., di fornire i dati relativi all'annualità 2013 oppure, in alternativa, di fornire i dati dell'anno precedente alla formalizzazione dello stato di crisi (2010). Tanto premesso, si chiede se la quantificazione a consuntivo dell'importo dell'agevolazione, per tutte le aziende in stato di crisi che hanno scelto l'anno precedente la CIGS, avvenga:

- sulla base dei dati effettivi di consumi (e del fatturato ai fini IVA) relativi al semestre 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2013, analogamente a quanto avviene per le aziende che non si trovino "in stato di crisi",
oppure
- sulla base dei dati di consumo relativi all'annualità precedente alla formalizzazione dello stato di crisi (2010), considerata per la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre p.v.

Anche per le imprese in stato di crisi vale quanto già risposto al punto E1.

D.10 Le somme riconosciute (complessivamente) da CCSE sono soggette a ritenuta alla fonte da parte della CCSE stessa?

No, la CCSE non applica alcuna ritenuta.

D.11 Per le somme riconosciute (complessivamente) da CCSE le imprese beneficiarie sono tenute ad emettere fattura?

No, non vi è alcun obbligo.

E. CODICI ATECO

E.1 Un'impresa ha codice Ateco 2007 primario manifatturiero, e quindi ammissibile, e codice Ateco 2007 secondario non rientrante nel settore manifatturiero. Si chiede se i consumi di energia elettrica relativi al codice secondario non rientrante nel settore manifatturiero, contraddistinti da un diverso punto di consegna (corrispondente a diversa unità locale) rispetto a quello inerente l'attività primaria, siano da indicare nella dichiarazione di iscrizione e pertanto vengano tenuti in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo 2013 di energia elettrica utile per la verifica del soddisfacimento di ciascuna delle due condizioni minime ($c.e.e. > 2,4gWh$; $c.e.e./f > 2\%$).

Sì, i consumi dei punti di prelievo anche relativi ad una attività secondaria non manifatturiera sono da includere nella dichiarazione, qualora nella titolarità della medesima partita IVA. Ai fini della dichiarazione rileva infatti la partita IVA del dichiarante e il codice ATECO prevalente associato a detta partita IVA.

E.2 Un'impresa, costituita nel 2005, ha avuto codice Ateco non manifatturiero fino al 31.10.2013; a seguito di modifica alla propria attività economica, dal 1° novembre 2013 l'attività svolta ricadrà tra quelle manifatturiere. Si chiede conferma che l'azienda possa accedere alla riduzione degli oneri di sistema in oggetto.

L'eventuale diritto alle agevolazioni sarà riconosciuto a partire dalla data in cui l'azienda svolge attività manifatturiera.

In particolare l'impresa dovrà:

- 1) dichiarare i dati relativi all'intero anno 2013 al fine di valutare il soddisfacimento dei criteri definiti dal DM del 5 aprile 2013;**
- 2) inviare a mezzo PEC un'autocertificazione all'indirizzo sistemaenergivori@pec.ccse.cc con la quale dichiara la data di ottenimento del Codice Ateco. L'agevolazione sarà calcolata a partire da tale data, nel caso sopra esposto dal 1° novembre 2013 al 31 dicembre 2013.**

E.3 Si chiede conferma che un'impresa con codice Ateco 2007 primario non manifatturiero e codice Ateco 2007 secondario rientrante nel settore manifatturiero debba necessariamente essere esclusa dalle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema.

Sì, detta impresa è esclusa dalle agevolazioni sugli oneri generali di sistema, secondo i criteri già esposti al precedente punto E.1

E.4 Il decreto interministeriale 5 aprile 2013, all'art. 1, stabilisce che "Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico". Si chiede conferma che con tale dicitura si intendano solo le imprese con codice Ateco 2007 rientrante nella sezione D "fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" e che pertanto nessuno dei codici Ateco della sezione C risulti escluso

La sezione D corrisponde ai codici ATECO 35.xx.xx che sono esclusi in quanto non rientrano nelle attività manifatturiere (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata).

La sezione C corrisponde ai codici ATECO da 10.xx.xx a 33.xx.xx che sono quelli relativi alle attività manifatturiere.

F. STATO DI CRISI

F.1 Aziende in stato di crisi:

- a) Sono obbligate a riferire i valori dell'indice energetico agli anni precedenti o è una facoltà? (La delibera usa "possono")
 - b) Il prezzo standard pubblicato per il 2012 resta lo stesso anche per gli anni precedenti?
 - c) Lo stato di crisi si applica anche all'azienda che ha un solo stabilimento in CIGS?
- a) Non sono obbligate, è una facoltà.**
- b) Per la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014, in caso di stato crisi e quindi per le dichiarazioni il cui anno di riferimento è precedente al 2013, il prezzo standard è sempre quello pubblicato per l'annualità 2012, allegato 3 delibera 437/2013/R/EEL .**
- c) Sì, un'azienda che ha solo uno stabilimento che fa ricorso alla CIGS può avvalersi della facoltà di cui alla precedente lettera a).**

F.2 L'impresa che abbia documentato lo stato di crisi nel 2013 dovrà indicare "l'ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi" e comunicare i relativi dati quantitativi di prelievo da rete e

autoproduzione per autoconsumo. In questo caso il sistema calcolerà il relativo costo utilizzando comunque i valori unitari di cui all'allegato 3 delle delibera 437/2013 (relativi al 2012). Analogamente l'energia autoprodotta sarà valorizzata col valore del PUN nel 2012. Si conferma questa modalità?

Vale quanto risposto al precedente punto F.1

F.3 Lo stato di crisi riguarda solo le aziende in CIGS o anche in CIGO?

Solo le imprese in CIGS.

F.4 La verifica dello "stato di crisi" descritta nelle premesse della delibera AEEGSI n. 437/2013 deve essere effettuata in riferimento alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco annuale oppure in periodo precedente? Ad esempio, qualora un'azienda sia stata posta in cassa integrazione dal 1° gennaio 2011 fino al 30.09.2014 e, a decorrere dal 1° ottobre 2014 ne sia uscita, occorre comunque considerare quale anno di riferimento per il calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata l'ultimo anno utile prima della presentazione dello stato di crisi oppure è "sufficiente" prendere quale riferimento l'anno 2013?

La verifica dello "stato di crisi" è relativa all'annualità di riferimento della dichiarazione, e pertanto, relativamente alla dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014, al 2013. Se un'azienda nel 2013 si è trovata in "stato di crisi", può avvalersi della facoltà prevista per tale fattispecie, anche se nel 2014 detto stato di crisi si è concluso.

F.5 Si ponga l'esempio di un'impresa in stato di crisi la quale, ai fini della dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, debba tener conto dei consumi effettuati nell'annualità 2011 (ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi). Si chiede se i valori parametrici da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del costo di riferimento dell'energia elettrica dell'annualità 2011, siano gli stessi indicati nell'Allegato 3 della delibera AEEGSI n. 437/2013/R/EEL. in riferimento all'annualità 2012.

Sì, sono gli stessi, come chiaramente indicato nel medesimo allegato.

F.6 Nel caso in cui un'azienda sia stata posta in cassa integrazione per "soli" 7 mesi, dal 01.10.2013 al 30.04.2014, si chiede conferma che, ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata, siano da prendere in considerazione i consumi di energia elettrica da gennaio a dicembre 2012.

Si conferma che ai fini di avvalersi della facoltà prevista per le aziende in "stato di crisi", detto stato può aver riguardato anche periodi inferiori all'anno solare, purché facenti parte dell'annualità di riferimento (nel caso della dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014, al 2013).

F.7 Un'impresa che abbia fatto ricorso al "contratto di solidarietà" nell'annualità di riferimento, può usufruire delle specificità previste per le imprese in stato di crisi?

La condizione d'impresa "in stato di crisi", definita nella delibera 437/2013/R/eel, è relativa ai casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia autorizzato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure concorsuali.

Pertanto, l'impresa che abbia fatto ricorso a contratti di solidarietà non può usufruire delle specificità previste per le imprese in stato di crisi ai fini della dichiarazione per l'accesso ai benefici per gli energivori.

G. SOGGETTO ABILITATO ALLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

G.1 Nel caso non sia disponibile, durante il periodo di dichiarazione, il rappresentante legale dell'impresa, quali poteri dovrà avere il soggetto firmatario sostituto? (es. procure specifiche, contratto di delega, poteri di ordinaria amministrazione).

I soggetti abilitati sono tutti i procuratori generali e/o speciali cui è attribuito dall'azienda il potere di comunicazione di dati commerciali. Le procure notarili generali o speciali dovranno essere caricate sul portale all'atto della compilazione della dichiarazione.

G.2 Nell'allegato 1 della delibera AEEGSI 437/2013 del 3 ottobre scorso, al punto 8 si fa riferimento al rappresentante negoziale dell'impresa. Si consideri il caso di una società consortile che, da Statuto, ha mandato dai propri soci a negoziare e stipulare, in nome e per loro conto, i contratti per la fornitura di energia elettrica. Tale società può considerarsi rappresentante negoziale delle imprese socie?

L'impresa consortile è abilitata ad effettuare la dichiarazione solo ed esclusivamente qualora abbia ricevuto da parte dei soci mediante atto idoneo (statuto, procura generale o speciale) il potere di impegnare la società anche con espresso riferimento a dichiarazioni inerenti il fatturato e volumi di energia, ai fini del conseguimento di agevolazioni, contributi ecc....

G.3 Un'impresa può avvalersi di una società di consulenza esterna che provvede per conto della stessa all'iscrizione telematica dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore, effettuando altresì la pre-registrazione dell'impresa mediante compilazione dei campi relativi all'anagrafica aziendale?

Come determinato nel punto n. 16 dell'Allegato I alla Deliberazione AEEGSI 437/2013/R/EEL, la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata digitalmente o manualmente dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa. Pertanto tutto l'iter predisposto dal sistema telematico della CCSE (dalla fase registrazione alla fase finale della firma dell'autodichiarazione) deve essere svolto da un soggetto che possa considerarsi rappresentante legale o negoziale dell'impresa stessa. Si considera tale, il soggetto che in forza di un'idonea procura (rappresentante negoziale) o in forza di un'espressa disposizione di legge (rappresentante legale), possa esercitare il potere di spendita del nome dell'impresa/società. Ciò comporta, nel caso di specie, che una società di consulenza esterna munita di valida procura (la cui copia deve essere caricata sulla piattaforma informatica insieme al documento di riconoscimento in un unico file) potrà compilare la procedura in nome e per conto dell'impresa stessa.

H. VARIE

H.1 Qualora un'impresa, pur in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle imprese energivore, non provveda entro il 31.10.2014 a rendere la dichiarazione necessaria per l'inserimento nell'elenco annuale, si chiede se in conseguenza di ciò l'impresa:

- semplicemente non fruirà della riduzione degli oneri di sistema, dovendone pagare l'ammontare per intero;
- oppure
- oltre a non fruire di alcuna riduzione, subirà anche il "rincaro" degli oneri di sistema previsto per le imprese non rientranti nella categoria di quelle energivore.

Se un'impresa non si iscrive nell'elenco di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel sarà trattata come una impresa non "energivora", e pertanto, oltre a non beneficiare delle agevolazioni, sarà chiamata a contribuire alla copertura degli oneri per il riconoscimento delle agevolazioni medesime.

H.2 L'art 3.2 della Delibera AEEGSI n. 437/2013/R/EEL del 3.10.2013 stabilisce che "La Cassa Conguaglio per il settore elettrico provvede alla pubblicazione sul proprio sito della ragione sociale delle imprese incluse nell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia elettrica, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto 5 aprile 2013". Si chiede se tale elenco sarà liberamente accessibile al pubblico oppure se verrà reso disponibile in area riservata, a cui si possa accedere previa apposita autenticazione.

L'elenco sarà pubblico e a disposizione di chiunque possieda un collegamento Internet.

H.3 Si chiede conferma che il mancato possesso di posta elettronica certificata da parte di un'impresa non precluda l'accesso all'agevolazione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, le imprese hanno l'obbligo di adottare la PEC all'atto di iscrizione nel registro delle imprese o comunque di renderla nota. Pertanto, per la registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia è necessario l'uso della posta elettronica certificata.

H.4 E' corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 39 del decreto legge 83/12 si applichi per intero anche su quei siti che usufruiscono dei benefici legati all'Interconnector e all'Interrompibilità?

Sì è corretta. Si tratta infatti di agevolazioni indipendenti le une dalle altre.

H.5 Se l'impresa ha precedentemente compilato ed inviato la dichiarazione entro il 30 novembre 2013 per la costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con riferimento all'annualità 2012 ma con riferimento all'annualità 2013 non soddisfa i criteri di definiti dal DM del 5 aprile 2013 deve comunque presentare la dichiarazione?

Il DM del 5 aprile 2013 stabilisce il diritto al beneficio a far data dal 1° luglio 2013, pertanto se l'azienda non soddisfa i criteri stabiliti dal DM con riferimento all'anno 2013, non sarà possibile inviare la dichiarazione e l'azienda non sarà ricompresa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica riferito al medesimo anno.

Nel caso sopra descritto l'impresa che non sia più ricompresa in tale elenco dovrà restituire l'agevolazione eventualmente percepita. Nel caso in cui tale agevolazione non sia stata percepita la posizione relativa a tale impresa sarà comunque annullata.

Inoltre, all'impresa verrà applicata in bolletta la componente A_e entro 30 gg lavorativi dalla data di pubblicazione di tale elenco.

Si rammenta inoltre che ai sensi del comma 4.6 della deliberazione 467/2013/R/eel eventuali conguagli relativi all'applicazione della componente A_e e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT nel 2014 saranno effettuati solo a valle dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati del medesimo anno 2014.